



COMUNE DI VENEZIA

Deliberazione n. **165** del **2 agosto 2024** della **GIUNTA COMUNALE**

Oggetto: Determinazione diverso importo per il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa relativa alla violazione dell'art. 71 bis, comma 1 del Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana

L'anno 2024 il giorno 2 del mese di agosto nella sala delle adunanze in Mestre presso Municipio - Cà Collalto, in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità previste, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede il Sindaco Luigi Brugnaro.

Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Dott.ssa Silvia Teresa Asteria.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dopo breve discussione, invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Risultano presenti/assenti al momento dell'adozione della presente deliberazione:

Presenti	Assenti			
X		Luigi	BRUGNARO	Sindaco
X		Andrea	TOMAELO	Vice Sindaco
X		Laura	BESIO	Assessore
X		Sebastiano	COSTALONGA	Assessore
X		Massimiliano	DE MARTIN	Assessore
X		Paola	MAR	Assessore
X		Elisabetta	PESCE	Assessore Videoconferenza
X		Simone	VENTURINI	Assessore
X		Francesca	ZACCARIOTTO	Assessore
X		Michele	ZUIN	Assessore

10

0

La Giunta approva la proposta di delibera che segue, che reca l'oggetto sopra emarginato, con voti unanimi e ne dichiara l'immediata eseguibilità.

N. 165 - Determinazione diverso importo per il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa relativa alla violazione dell'art. 71 bis, comma 1 del Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco di concerto con l'Assessore alla Sicurezza Urbana, con l'Assessore al Turismo e con l'Assessore al Commercio e Attività Produttive

Considerato che

- il Consiglio Comunale con la deliberazione n. 6 del 01 febbraio 2024 ha modificato il "*Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana* a introducendo al TITOLO V° - (SICUREZZA URBANA) Capo I° - (Vivibilità dei Centri Urbani) l'articolo n. 71-bis (Gruppi accompagnati da guide turistiche o altri accompagnatori);
- è necessario prevedere un sistema sanzionatorio che costituisca un efficace deterrente rispetto alla possibile violazione di tale norma del "*Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana*" anche alla luce dell'esperienza del previgente sistema sanzionatorio impostato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 181 del 18 giugno 2019;

Rilevato che l'art. 16 comma 2, della legge 24 novembre 1981 n. 689, dà facoltà al Comune di prevedere un importo per il pagamento in misura ridotta delle sanzioni previste in seguito alla violazione ai propri regolamenti ed ordinanze che sia diverso da quello stabilito dal combinato disposto degli articoli 16 comma 1 della legge 24 novembre 1981 n. 689, e 7- bis, comma 1 e 1 bis del T.U.E.L. D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ricordato che

- l'art. 16, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, stabilisce che *"É ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione;*
- l' art. 7- bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ai commi 1 e 1-bis prevede: *"1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.*

1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari";

- l'art. 6 bis del decreto legge 23 maggio 2008 n. 92 così come convertito con la legge 24 luglio 2008 n. 125 ha modificato l'articolo 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981 n. 689, attribuendo alla Giunta Comunale la facoltà di stabilire per le violazioni relative ai regolamenti comunali ed

all'ordinanze sindacali, nell'ambito del minimo e del massimo edittale da 25 a 500 euro, un diverso importo di pagamento in misura ridotta, in deroga a quanto previsto dalla stessa legge 24 novembre 1981 n. 689, che stabilisce tale importo nel doppio del minimo o un terzo del massimo edittale qualora più favorevole al trasgressore;

Ritenuto necessario, alla luce delle considerazioni sopra esposte, inasprire l'importo del pagamento in misura ridotta della sanzione per la violazione dell'art. 71 bis del "*Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana*" per rendere efficace l'effetto deterrente della sanzione stessa e precisamente stabilendo che:

- ✓ per le violazioni del comma 1 dell'art. 71 bis l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 350,00 (trecentocinquanta/00).

Considerato che i sopra riportati inasprimenti dell'importo dei pagamenti in misura ridotta siano congrui con l'obiettivo di costituire un effettivo deterrente a violare le norme del "*Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana*";

Visto

- il "*Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana*" approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 33 del 16 maggio 2019, come modificato con deliberazione n. 6 del 01 febbraio 2024;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
- l'articolo 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981 n. 689, modificato dall'art. 6 bis del decreto legge 23 maggio 2008 n. 92 così come convertito con la legge 24 luglio 2008 n. 125;

Visti i pareri di regolarità tecnico-amministrativa del Direttore dell'Area Polizia Locale e Sicurezza del Territorio e del Direttore dell'Area Servizi al Cittadino e Imprese e Qualità della Vita e di regolarità contabile del Direttore dell'Area Economia e Finanza, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e sue ss.mm.ii.

DELIBERA

1. di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981 n. 689, che attribuisce alla Giunta Comunale la facoltà di stabilire, per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali, all'interno dei minimi edittali di minimo e massimo della sanzione prevista, un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni che lo fissano in misura corrispondente al doppio del minimo edittale o il terzo del massimo se più favorevole;
2. di stabilire pertanto una diversa graduazione delle sanzioni, ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni previste dalle norme penali e dalle norme speciali in materia, per la violazione alle norme regolamentari di cui all'art. 71 bis del "*Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana*" approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 33 del 16 maggio 2019, come modificato con deliberazione n. 6 del 01 febbraio 2024;
3. il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 delle Legge 24

novembre 1981, n. 689, è stabilito i come di seguito indicato:

- ✓ per le violazioni del comma 1 dell'art. 71 bis l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 350,00 (trecentocinquanta/00);

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

DG 165/2024

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Il Segretario Generale
SILVIA TERESA ASTERIA

Il Sindaco
LUIGI BRUGNARO